

**Estratto norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale (A.C. 3178 – approvato dalla Camera nella seduta del 29 novembre 2007).**

## Capo I

Norme in materia previdenziale

**Modifica dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato - ARTICOLO 1** (commi 1-6; ex art.1) - Per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, l'accesso alla pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive sarà possibile, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei seguenti requisiti di età anagrafica:

| <b>Età anagrafica</b>                           |  |
|---|--|
| <b>Lavoratori dipendenti pubblici e privati</b> | <b>Lavoratori autonomi iscritti all'Inps</b> |
| <b>2008</b>                                     |  |
| 58  | 59   |
| <b>2009 (dal 1° gennaio al 30 giugno)</b>       |  |
| 58  | 59   |

Per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, i requisiti sono invece i seguenti:

| <b>Lavoratori dipendenti pubblici e privati</b>  |  | <b>Lavoratori autonomi iscritti all'Inps</b>     |  |
|--|--|--|--|
| Somma di età anagrafica e anzianità contributiva | Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1 | Somma di età anagrafica e anzianità contributiva | Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2 |
| <b>2009 -dal 1° luglio al 31 dicembre</b>        |  |  |  |
| 95   | 59   | 96   | 60   |
| <b>2010</b>                                      |  |  |  |
| 95   | 59   | 96   | 60   |
| <b>2011</b>                                      |  |  |  |
| 96   | 60   | 97   | 61   |
| <b>2012</b>                                      |  |  |  |
| 96   | 60   | 97   | 61   |

|                 |    |    |    |
|-----------------|----|----|----|
| <b>Dal 2013</b> |    |    |    |
| 97              | 61 | 98 | 62 |

Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di una anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni.

Per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo valgono i medesimi requisiti anagrafici e contributivi.

Se sulla base di una verifica (da effettuarsi entro il 30 settembre 2012) sugli effetti finanziari dei nuovi requisiti risulterà che i risparmi sono tali da assicurare quelli programmati a regime dal 2013, un decreto del ministro del Lavoro (da emanarsi entro l'anno 2012) potrà stabilire il differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti prevista dal 2013.

Ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 20 luglio 2007 e ai lavoratori - per un massimo di 5.000 - posti in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 17 luglio 2007 e che maturano i requisiti durante la mobilità stessa continuano ad applicarsi i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità previgenti alla riforma Maroni.

Per quanto riguarda i lavori usuranti, si prevede una delega; i decreti legislativi (da emanarsi entro tre mesi) riguarderanno coloro che sono impegnati in lavori particolarmente usuranti:

- quelli impegnati nelle attività previste dal c.d.: decreto "Salvi", ossia lavori svolti in galleria, cava o miniera, in cassoni ad aria compressa, palombari, lavori ad alte temperature o in spazi ristretti, quelli nel settore dell'amianto;
- i lavoratori considerati notturni, ossia quelli che svolgono almeno tre ore del lavoro giornaliero durante il periodo notturno oppure i turnisti;
- i lavoratori della linea catena;
- i conducenti di mezzi pubblici pesanti.

Per costoro sarà possibile un anticipo di tre anni del requisito anagrafico per la pensione di anzianità, (con minimo 57 anni di età e 35 di contributi) qualora abbiano svolto tali attività i per almeno la metà della vita lavorativa (a regime ) o per almeno 7 anni negli ultimi 10 (nel periodo transitorio).

I decreti dovranno anche essere coerenti rispetto alla dotazione del Fondo costituito allo scopo, dotazione che ammonta a 83 milioni di euro per il 2009, 200 per il 2010, 312 per il 2011, 350 per il 2012, 383 a decorrere dal 2013 (in caso di scostamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 11-ter della L. 468/78<sup>1</sup>).

---

<sup>1</sup> "Il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative."

Il Governo si impegna inoltre a stabilire entro il 2011 la disciplina a regime della decorrenza della pensione, ai fini dell'accesso alla pensione di anzianità dopo 40 anni di lavoro e a quella di vecchiaia con almeno 65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne. Nel periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2011) per i soggetti che maturano il requisito per l'accesso alla pensione di anzianità con almeno 40 anni di contributi e alla pensione di vecchiaia con i requisiti previsti dall'ordinamento, si prevede la decorrenza della pensione sulla base di quattro finestre. In sostanza, per le pensioni di anzianità con 40 anni di contributi si ripristinano le 4 finestre annuali (la riforma Maroni le aveva ridotte a 2) e contestualmente si introduce il meccanismo delle finestre anche per le pensioni di vecchiaia (che prima decorrevano dal mese successivo a quello della maturazione del requisito). Per le altre pensioni di anzianità - ossia quelle sottoposte a scalini - le finestre rimangono due.

Il Governo è infine delegato ad adottare, entro dodici mesi, uno o più decreti legislativi finalizzati ad elevare l'età media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati e agli altri regimi e gestioni pensionistiche per cui siano tutt'ora previsti requisiti di accesso diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, con particolare riferimento alle situazioni riguardanti le Forze armate e di polizia.

**Razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali** – (commi 7-11; ex art.2)- In materia di trasformazione e soppressione di enti pubblici il Governo dovrà emanare dei regolamenti che, limitatamente agli enti previdenziali pubblici, siano volti a creare modelli organizzativi finalizzati a realizzare sinergie e risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune di attività strumentali. A tale scopo il Governo dovrà presentare entro il 31 dicembre 2007 un piano industriale volto a razionalizzare il sistema degli enti previdenziali e assicurativi e a conseguire, nell'arco del decennio, risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro.

A decorrere dal 1° gennaio 2011 l'aliquota dell'aliquota di tutte le retribuzioni soggette a contribuzione (lavoratori dipendenti, parasubordinati e autonomi) è elevata di 0,09 punti percentuali. È prevista però una sorta di clausola di salvaguardia: tale incremento sarà rideterminato sulla base dei risparmi accertati a seguito dell'attuazione delle disposizioni precedenti.

**Coefficienti di trasformazione** – (commi 12-16; ex art. 3) - I coefficienti di trasformazione<sup>2</sup> per determinare l'importo mensile delle pensioni sulla base dei contributi versati saranno aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con quello dell'economia. Si supera così la disciplina della legge 335/95 che prevedeva una cadenza decennale.

I nuovi coefficienti di trasformazione, individuati dalla tabella A, entreranno in vigore il 1° gennaio 2010. Nel frattempo, viene anche previsto che - sempre con

---

<sup>2</sup> Si tratta dei coefficienti necessari per trasformare il montante contributivo individuale in rendita pensionistica. Tali coefficienti sono stabiliti in relazione all'età del lavoratore e alla data di decorrenza della pensione. Secondo la L. 335/95 dovevano essere rivisti ogni dieci anni sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale.

decreto del Ministro del lavoro, di concerto con quello dell'economia - sia costituita una commissione di dieci esperti, su indicazioni ministeriali e delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con il compito di proporre, entro il 31 dicembre 2008, modifiche dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione tenendo conto:

- a) delle dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie che incidono sulla determinazione dei coefficienti medesimi;
- b) dell'incidenza dei percorsi lavorativi discontinui, anche al fine di verificare l'adeguatezza degli attuali meccanismi di tutela delle pensioni più basse, di proporre meccanismi di solidarietà e garanzia e di proporre politiche attive che possano favorire il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60 per cento, con riferimento all'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti;
- c) del rapporto intercorrente tra l'età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività.

A seconda dei risultati della Commissione, la questione dei coefficienti potrebbe dunque riaprirsi.

La Commissione dovrà inoltre valutare nuove possibili forme di flessibilità in uscita collegate al sistema contributivo: questo perché mentre la L.335/95 prevedeva un requisito anagrafico flessibile tra 57 e 65 anni sia per gli uomini che per le donne, la 243/2004 (riforma Maroni) stabiliva invece un requisito anagrafico fisso e obbligatorio pari a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini, in contraddizione con i principi ispiratori del sistema contributivo.

Infine, il Governo verificherà con le parti sociali con cadenza decennale la sostenibilità e l'equità del sistema pensionistico.

**Ammortizzatori sociali** – (commi 25-29; ex art. 8) - Dal 1° gennaio 2008, l'indennità ordinaria di disoccupazione (per i lavoratori non agricoli) è estesa dagli attuali sei mesi a otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni (incremento che viene operato senza novellare l'attuale disciplina, il regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636). Viene altresì incrementato l'importo dell'indennità, nella misura del sessanta per cento per i primi sei mesi, del cinquanta per cento per i successivi due mesi e del quaranta per cento per gli ulteriori mesi. È riconosciuta la contribuzione figurativa per l'intero periodo di percezione del trattamento.

L'indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti ridotti, ovvero quella riguardante i lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni e hanno lavorato per almeno 78 giornate nell'anno precedente, è aumentata al trentacinque per cento per i primi 120 giorni e al quaranta per cento per i successivi giorni fino a un massimo di 180 giorni. Tale trattamento spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque in misura tale da escludere il sovrapporsi di questa misura con la retribuzione ordinaria o con il

trattamento di disoccupazione eventualmente già goduto nell'anno precedente. Dal prossimo 1° gennaio, il trattamento di cassa integrazione viene adeguato annualmente nella misura del 100% dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (attualmente 80%).

La riforma complessiva degli ammortizzatori sociali è affrontata con una delega legislativa, finalizzata alla:

- graduale armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo, modulando i trattamenti in rapporto all'età anagrafica dei lavoratori e a particolari condizioni (Mezzogiorno, lavoro femminile) e prevedendo la copertura figurativa ai fini previdenziali;
- progressiva estensione ed armonizzazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria con regolazioni diverse nei casi di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale comportanti la sospensione dell'attività lavorativa;
- coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;
- valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, anche al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;
- connessione con politiche attive per il lavoro, per favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto femminile, nonché l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato (es. invecchiamento attivo);
- valorizzazione dei servizi per l'impiego, al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei sussidi.

**Mercato del lavoro** – (commi 30-34; ex art. 9) – Per la revisione di alcuni istituti che caratterizzano il mercato del lavoro si ricorre ad una delega legislativa riguardante: i servizi per l'impiego, gli incentivi all'occupazione; l'apprendistato.

- Con riferimento ai servizi per l'impiego, l'obiettivo delineato nei criteri e principi direttivi è: il potenziamento dei sistemi informativi, per la velocizzazione e semplificazione dei dati del mercato del lavoro; la valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e agenzie private, anche attraverso la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego; la programmazione e pianificazione delle misure relative alla promozione dell'invecchiamento attivo verso i lavoratori e le imprese, valorizzando il momento formativo; la promozione del patto di servizio come strumento di gestione adottato dai servizi per l'impiego per interventi di politica attiva del lavoro; la revisione e la semplificazione delle procedure amministrative.
- Con riferimento agli incentivi all'occupazione, l'obiettivo delineato nei criteri e principi direttivi è: l'incremento dei livelli di occupazione stabile; il miglioramento

del tasso di occupazione delle donne, dei giovani e delle persone ultracinquantenni, in coerenza con gli obiettivi della così detta Strategia di Lisbona; la ridefinizione del contratto di inserimento, nel rispetto dei divieti comunitari in materia di discriminazione diretta e indiretta, in ragione dell'età, di sesso o per i gruppi a maggior esclusione sociale; l'aumento dei contributi per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle dodici ore settimanali; l'incentivo di contratti a tempo parziale con orario giornaliero elevato e agevolazioni per le trasformazioni, anche temporanee e reversibili, di rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo parziale avvenute su richiesta di lavoratrici o lavoratori e giustificate da comprovati compiti di cura; la previsione di specifiche misure volte all'inserimento lavorativo dei lavoratori socialmente utili.

- Con riferimento all'*apprendistato*, l'obiettivo delineato nei criteri e principi direttivi è: il rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva; l'individuazione di standard nazionali (anche al fine di agevolare la mobilità territoriale) di qualità della formazione in materia di profili professionali e percorsi formativi, certificazione delle competenze, validazione dei progetti formativi individuali e riconoscimento delle capacità formative delle imprese, anche al fine di favorire la mobilità territoriale; l'adozione di meccanismi per assicurare l'attuazione di una disciplina uniforme e immediata sul territorio nazionale riguardante l'apprendistato professionalizzante; l'adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato.

**Tempo determinato** – (Commi 39-43; ex art. 11) - In materia di contratti a tempo determinato si interviene novellando l'attuale disciplina (decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368), in primo luogo affermando il principio per cui “Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”. In secondo luogo, nella parte in cui (art. 5) si regola la scadenza di tali contratti, introducendo il limite di massimo di 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, oltre il quale la successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, comporta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Si riconosce la possibilità di derogare tale soglia una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro, con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.

Tali vincoli non trovano applicazione per i lavori stagionali. Ai lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, è riconosciuto il diritto di precedenza in caso di assunzione a tempo indeterminato. Medesimo diritto è riconosciuto ai lavoratori stagionali, per ulteriori contratti stagionali. Tali diritti possono essere esercitati rispettivamente entro sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del

rapporto di lavoro. Infine, si prevede una fase transitoria per i contratti già in essere, prima dell'entrata in vigore della legge.

**Part time** – (comma 44; ex art 12) – La disciplina del contratto a di lavoro a tempo parziale è rivista limitatamente alla parte in cui si prevede la possibilità di concordare clausole flessibili riguardo alla variazione della collocazione temporale della stessa, prevedendo che tali clausole siano non più oggetti di semplice accordo tra le parti, ma siano oggetto di eventuale, specifica previsione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Nel caso in cui i contratti collettivi dispongano in tal senso, è consentito al datore di lavoro di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, o di modificarne la collocazione temporale, con un preavviso di almeno cinque lavorativi e, comunque, si riconosce il diritto a specifiche compensazioni. Viene esclusa la possibilità di concordare tra le parti le eventuali clausole elastiche, in assenza di specifiche previsioni dei contratti collettivi. Si riconosce il diritto alla priorità nella trasformazione del contratto da tempo pieno a parziale, ai lavoratori con coniugi, figli o genitori, o di persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa e con invalidità al 100%, o con figlio con handicap, di età inferiore ai 5 anni. Il lavoratore che trasforma il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento di mansioni identiche o equivalenti.

**Lavoro intermittente** – (comma 45; ex 13) - Si sopprime l'istituto del così detto lavoro intermittente, attraverso l'abrogazione degli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

**Soppressione dello staff leasing** – (comma 46; introdotto nel corso dell'esame alla Camera).

**Lavoro discontinuo** – (commi 47-50; introdotti nel corso dell'esame alla Camera). Per i settori del turismo e dello spettacolo, i contratti collettivi possono prevedere la stipula di specifici rapporti di lavoro da svolgere nei fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanza scolastica. I contratti devono prevedere condizioni, modalità, corrispettivi e eventuali indennità accessorie. Un decreto disciplinerà procedure semplificate e entro due anni si verificherà l'efficacia di tali strumenti per il contrasto al lavoro irregolare.

**Norme in materia di accesso dei giovani al credito** – A(comma 72-74; ex art. 24) - Sono istituiti presso il Ministero del lavoro tre fondi (dotazione per il 2008 pari a 150 milioni di euro) finalizzati a concedere finanziamenti agevolati ai giovani con meno di 25 anni (29 se laureati). In particolare i Fondi saranno:

- a) Fondo credito per il sostegno delle attività intermittenti dei parasubordinati iscritti alla gestione separata e che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, i quali potranno accedere, in assenza di contratto, ad un credito fino a 600 euro mensili per 12 mesi con restituzione posticipata a 24 o 36 mesi, in grado di compensare cadute di reddito collegate ad attività intermittenti<sup>3</sup>;
  - b) Fondo microcredito per il sostegno all'attività dei giovani, al fine di incentivarne le attività innovative, con priorità per le donne;
  - c) Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi, per sostenere le necessità finanziarie legate al trasferimento generazionale e all'avvio delle piccole imprese, dell'artigianato, del commercio e del turismo, dell'agricoltura e della cooperazione.
- Le modalità operative di funzionamento dei Fondi saranno stabilite con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il ministro dell'Economia, dello Sviluppo economico e **delle Politiche giovanili**, da emanarsi entro tre mesi.

**Integrazione emolumenti per assegni e contratti di ricerca** – (comma 75; ex art. 25) - Per integrare gli emolumenti spettanti ai giovani titolari di assegni e contratti di ricerca in servizio presso le università statali e gli enti pubblici di ricerca il fondo di finanziamento ordinario delle università è incrementato di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

**Totalizzazione dei contributi assicurativi e riscatto della laurea** - (commi 76-78; ex art. 26) - In attesa di una complessiva riforma della totalizzazione dei contributi assicurativi che riassorba e superi la ricongiunzione<sup>4</sup>, si prevede, dal 1° gennaio 2008:

- la riduzione da sei a tre anni del limite minimo di anzianità contributiva nella singola gestione ai fini del cumulo;
- che i giovani che sono nel sistema contributivo possano utilizzare i periodi assicurativi anche se hanno già maturato il diritto al trattamento previdenziale.

Per quanto riguarda il riscatto della laurea, viene stabilito gli oneri possano essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in un'unica soluzione o in 120 rate mensili senza interessi<sup>5</sup> per la rateizzazione (solo per le domande presentate dal 1° gennaio 2008). Il riscatto è ammesso anche per chi non ha iniziato l'attività lavorativa, nel qual caso, il contributo è versato all'Inps in una evidenza contabile separata, e rivalutato secondo le regole del sistema contributivo e successivamente trasferito, a domanda, presso la gestione previdenziale in cui l'interessato sia o sia stato iscritto. Il contributo è deducibile dal reddito dell'interessato o detraibile dal

---

<sup>3</sup> Nel Protocollo si parlava esplicitamente di tasso di interesse pari a zero o comunque molto basso, mentre nel testo del Ddl non si fa più riferimento al costo del prestito.

<sup>4</sup> La totalizzazione dei periodi assicurativi si basa su presupposti completamente diversi rispetto a quelli della ricongiunzione. Infatti, nella totalizzazione, non c'è unificazione delle posizioni assicurative (e conseguente trasferimento di contributi da una forma all'altra) ma ogni gestione eroga in via autonoma all'assicurato - in possesso del requisito dell'età pensionabile, nonché di quello dell'anzianità contributiva conteggiata sommando i periodi maturati presso le diverse gestioni - una quota di pensione in relazione ai contributi versati e secondo il proprio ordinamento. Inoltre la totalizzazione è sempre gratuita, a differenza della ricongiunzione.

<sup>5</sup> Attualmente il massimo dilazionabile è di 60 rate su cui si applicano gli interessi.

reddito dei soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell'importo stesso.

In ogni caso i periodi riscattati sono utili ai fini del raggiungimento della pensione.

**Iscritti alla gestione separata** – (commi 79-80; ex art. 27) - Si incrementa l'aliquota pensionistica (attualmente al 23 per cento) al 24 per cento per il 2008, al 25 per cento per il 2009 e al 26 per cento dal 2010 per gli iscritti alla gestione separata non assicurati presso altre forme obbligatorie, mentre per gli altri iscritti alla gestione separata<sup>6</sup> l'aliquota aumenta dal 16 al 17 per cento.

Infine, si prevede che l'Inpgi, nel rispetto del principio di autonomia, dovrà coordinare il regime della propria gestione separata a quella Inps, modificando conformemente l'aliquota contributiva e il suo riparto fra collaboratore e committente così che, dal 1° gennaio 2011, le aliquote contributive per i giornalisti collaboratori siano uguali a quelle degli altri lavoratori parasubordinati. Inoltre, l'Inpgi dovrà prevedere forme di incentivazione per la stabilizzazione degli iscritti alla gestione separata, sul modello di quanto previsto dalla finanziaria 2007 per le collaborazioni.

**Riordino della normativa in materia di occupazione femminile** – (comma 81; ex art. 28) – Il riordino della legislazione in materia di occupazione femminile è affrontato con delega legislativa nel rispetto dei principi e criteri direttivi:

- a) previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega in tema di riordino degli incentivi di cui al comma 30, lettera b), di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare e per l'aumento dell'occupazione femminile;
- b) rafforzamento delle misure a sostegno della flessibilità di orario, con particolare riferimento al lavoro a tempo parziale;
- c) *rafforzamento* dell'azione dei diversi livelli di governo e delle diverse amministrazioni competenti, con riferimento ai servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, in funzione di sostegno dell'esercizio della libertà di scelta da parte delle donne nel campo del lavoro;
- d) orientamento dell'intervento legato alla programmazione dei Fondi comunitari, a partire dal Fondo sociale europeo (Fse) e dal Programma operativo nazionale (Pon), in via prioritaria per l'occupazione femminile, a supporto non solo delle attività formative ma anche di quelle di accompagnamento ed inserimento al lavoro, con destinazione di risorse alla formazione di programmi mirati alle donne per il corso della relativa vita;
- e) rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro;
- f) realizzazione, anche ai fini di cui alla lettera e), di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado di far emergere e rendere misurabili le discriminazioni di genere anche di tipo retributivo;

---

<sup>6</sup> Collaboratori e professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, titolari di pensione diretta, titolari di pensione di reversibilità.

- g) potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile;
- i) favorire il rientro delle donne nel mercato del lavoro;
- l) adempimento dei datori di lavoro in materia di attenzione di genere.

**Tutela della maternità** - (comma 83; introdotto alla Camera) – estensione di alcune forme di tutela della maternità alle lavoratrici a progetto.

**Procedura per l'emanazione dei decreti legislativi** – (commi 90-91; ex art. 31) - . Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei ministri. Su di essi è, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulle materie di competenza. Gli schemi sono trasmessi ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto, salvo richiesta di proroga. Eventuali disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi. Entro gli ulteriori diciotto mesi il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti emanati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.

**Copertura finanziaria** – (commi 93-94; ex art.32) – Per la copertura dei costi delle disposizioni previste dalla legge si stanziavano 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si rinvia alla legge finanziaria 2008. L'emanazione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe previste dai Capi II, III e VII non dovranno produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.